



CITTA' di MILAZZO

Ordinanza Sindacale n.35 del 11/08/2021

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DI SOSTA SUI TERRAPIENI E SULLE SPIAGGE DEMANIALI DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

ATTESO che prevalentemente durante la stagione estiva, sulle aree dei terrapieni e delle spiagge demaniali del territorio del Comune di Milazzo, sia sulla riviera di levante che sulla riviera di ponente, stazionano durante le ore notturne autoveicoli, veicoli e mezzi di trasporto che, rappresentano problemi di sicurezza durante l'espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia degli arenili e dei terrapieni demaniali che la legge demanda di fatto ai Comuni;

DATO ATTO che tali aree non sono adeguatamente illuminate e che pertanto risulta difficile la visione dell'ambiente nelle ore notturne ed in particolare dei terrapieni e delle spiagge durante le operazioni di pulizia;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di uso e disciplina delle aree pubbliche del demanio marittimo a mente delle quali il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree libere e per le quali necessita evitare problemi di igiene e salute pubblica;

TENUTO CONTO altresì che

- lungo l'intera area dei terrapieni e delle spiagge sono allocati trespoli portarifiuti che vanno costantemente puliti e liberati anche nelle zone limitrofe da ogni e qualsiasi genere di rifiuto;
- lungo i terrapieni sono posizionate docce di uso pubblico che nel corso delle ore serali e notturne sono preda di ogni azione vandalica oltre che di uso indiscriminato di acqua pubblica e che in questo periodo, come disposto dallo stesso Comune di Milazzo, va regolamentato l'uso dell'acqua pubblica e impedito lo spreco o l'uso non conforme;
- va garantita la possibilità a chi sviluppa il servizio di raccolta dei rifiuti e della pulizia dei terrapieni e della spiaggia di poter operare in assoluta sicurezza senza alcun intralcio rappresentato da mezzi che stazionano o parcheggiati all'interno delle aree sopra descritte e che si estendono dalla zona Ngonia del Tono e fino all'inizio del Ponte sul Torrente Mela a ponente e lungo la Via Aldo Moro e con i terrapieni di croce di Mare compresi a levante;

ATTESO che si rende necessario, indispensabile ed indifferibile garantire la tutela della salute pubblica, l'igiene sul territorio comunale e la stessa incolumità degli operatori che di ciò si occupano e che sono sopra meglio identificati;

RILEVATA pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di occupazione al fine di assicurare l'igiene e quindi tutelare la salute pubblica;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934,n.1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

VISTO il vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni,e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione,D.P.R.495/92;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267 e lo Statuto Comunale;

VISTO le linee guida della Regione Siciliana sull'utilizzo del demanio marittimo;

RITENUTO di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare il decoro e la salute pubblica

ORDINA

Per i motivi in premessa riportati:

- 1. Il divieto dalle ore 00.00 alle ore 06.00** di stazionamento e di sosta ad ogni mezzo e veicolo, su tutti i terrapieni e le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Milazzo sia nella zona di levante che nella zona di Ponente, fatta eccezioni per i mezzi dell'azienda che svolge il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, per i mezzi della polizia locale e delle forze dell'ordine e per i mezzi di soccorso;
- 2. Il divieto di scarico** dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle zone dei terrapieni e sulle spiagge dell'intero territorio comunale ;
- 3. Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà, presenti sui terrapieni e sulle spiagge, senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione,degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

DISPONE

- Che le attrezzature e i veicoli in stazionamento e sosta in violazione del punto n.1) della presente ordinanza,siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari,previo rimborso delle spese di rimozione e custodia.

-Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni, debitamente motivate, rilasciate a

richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o manifestazioni autorizzate, per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività, secondo prescrizioni di legge a tutela della sicurezza pubblica,

DEMANDA

Alla forza pubblica :

- 1) Di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- 2) Di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, la rimozione di eventuali presenze, in violazione della presente ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00** così come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la procedura prevista dalla Legge 689/81, oltre alle eventuali spese di rimozione e custodia.

La presente Ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Milazzo e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo altri organi d'informazione.

La medesima verrà altresì comunicata:

- Al Prefetto di Messina
- Al Comando di Polizia Locale di Milazzo
- Al Comando Stazione Carabinieri di Milazzo
- Al Commissariato di PS;
- Alla Capitaneria di Porto
- Agli uffici del Demanio Marittimo Regionale;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in via straordinaria al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe MIDILI